

l'agenzia informa

aggiornata
con la legge
finanziaria
2008

GUIDA AL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DELL'IRPEF

AGGIORNATA CON LA LEGGE FINANZIARIA 2008

l'agenzia informa

aggiornata
con la legge
finanziaria
2008

GUIDA AL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DELL'IRPEF

AGGIORNATA CON LA LEGGE FINANZIARIA 2008

INDICE

INTRODUZIONE	5
1. I PRINCIPALI ASPETTI DELLA NUOVA IRPEF	7
Aliquote e scaglioni di reddito	7
La nuova area di esenzione	7
Come si arriva all'imposta netta	8
Il calcolo per le addizionali Irpef	8
Tassazione del trattamento di fine rapporto e clausola di salvaguardia	9
2. LE NUOVE RIDUZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO	10
Per quali persone spettano le detrazioni	10
I presupposti e le principali regole per il riconoscimento delle detrazioni	11
3. LA DETRAZIONE PER IL CONIUGE	12
Lo schema per il calcolo	12
Esempi sul calcolo della detrazione	13
4. LA DETRAZIONE PER I FIGLI	14
Come va divisa la detrazione	15
Esempi sul calcolo della detrazione	16
Le nuove regole per i figli degli ex coniugi	17
La detrazione per le famiglie numerose	17
5. LA DETRAZIONE PER GLI ALTRI FAMILIARI	19
A chi spetta e per quali familiari	19
Esempi sul calcolo della detrazione	20
6. LE NUOVE DETRAZIONI PER TIPO DI REDDITO	21
Per i lavoratori dipendenti	22
Per i pensionati	24
La detrazione per gli assegni percepiti dagli ex coniugi	26
Per i possessori di altri redditi	26
7. DAL REDDITO COMPLESSIVO ALL'IMPOSTA	28
Un esempio completo di calcolo dell'Irpef	28
8. PER SAPERNE DI PIÙ	31

INTRODUZIONE

La riforma fiscale introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) ha modificato radicalmente il sistema di tassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

In particolare:

- sono cambiate le aliquote dell'imposta e gli scaglioni di reddito;
- sono state trasformate in detrazioni (riduzione dall'imposta lorda) le precedenti deduzioni (dal reddito) per i familiari a carico e quelle per i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed altre attività di lavoro autonomo;
- è aumentata la cosiddetta area senza tasse (la precedente "no tax area"); per i lavoratori dipendenti arriva a 8.000 euro, per i pensionati sale da 7.000 a 7.500 euro (a 7.750 euro, se di età pari o superiore a 75 anni), per i possessori di altri tipi di reddito aumenta da 4.500 a 4.800 euro;
- è stata abolita la clausola di salvaguardia, cioè la possibilità di utilizzare le disposizioni vigenti in anni precedenti e i relativi sistemi di calcolo, se più vantaggiosi.

Restano invariate le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti dai contribuenti.

Completano il quadro della riforma l'introduzione di nuove detrazioni fiscali (tra queste, quella per alloggio di studenti universitari fuori sede e quella per l'iscrizione dei minori in strutture dedicate alla pratica sportiva dilettantistica: palestre, piscine, eccetera) e gli incrementi degli assegni familiari che variano a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito e sono strettamente collegati alle nuove regole di determinazione dell'Irpef. L'obiettivo del legislatore è stato quello di assicurare un maggior reddito disponibile alle famiglie numerose e con reddito basso.

I primi effetti della nuova Irpef si sono verificati fin dal mese di gennaio 2007 per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Infatti, i sostituti d'imposta hanno dovuto tener conto delle nuove regole in sede di predisposizione della busta paga e dalla rata di pensione del primo periodo dell'anno. Per tutti gli altri contribuenti gli effetti della riforma dell'Irpef si verificheranno a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2008 per il periodo d'imposta 2007.

La legge finanziaria per il 2008 ha poi introdotto ulteriori novità. Tra queste:

- la modifica, in maniera retroattiva, della nozione di reddito complessivo da considerare per il calcolo delle detrazioni Irpef (il quale va assunto al netto della rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze);
- l'introduzione di una detrazione più elevata in favore dei contribuenti che percepiscono assegni periodici dagli ex coniugi, per effetto di separazione o divorzio;

- la previsione per le famiglie numerose di un'ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal 2007;
- diverse e maggiori detrazioni per il pagamento di canoni di locazione;
- una nuova ipotesi di esenzione da Irpef per chi possiede redditi dominicali, agrari e di fabbricati per un importo non superiore a 500 euro.

La presente guida ha come fine quello di rendere più agevole l'approccio alle nuove modalità di determinazione dell'Irpef. Le regole entrate in vigore dal 1° gennaio 2007 e che interessano tutti i contribuenti persone fisiche, titolari o non di partita Iva, saranno illustrate con numerosi esempi pratici e mediante l'ausilio di apposite tabelle.

COSA CAMBIA	
le aliquote d'imposta e gli scaglioni di reddito	il modo di determinare il reddito imponibile sul quale si calcola l'Irpef
il meccanismo di determinazione delle riduzioni Irpef per i familiari a carico	"no tax area" sostituita da detrazioni d'imposta
non è più possibile utilizzare la clausola di salvaguardia	il reddito imponibile per il calcolo delle addizionali regionale e comunale
nuove detrazioni per gli assegni percepiti dagli ex coniugi	detrazione aggiuntiva per le famiglie numerose
ulteriori agevolazioni per i canoni di locazione	esenzione per chi possiede solo redditi fondiari non superiori a 500 euro



1. I PRINCIPALI ASPETTI DELLA NUOVA IRPEF

ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Le caratteristiche fondamentali che dal 1° gennaio 2007 contraddistinguono il sistema di tassazione delle persone fisiche riguardano le aliquote e gli scaglioni di reddito: sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

LO SCHEMA PER IL CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

L'aliquota più bassa e quella più elevata rimangono invariate, essendo state confermate al 23 e al 43 per cento. Sono stati invece modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote intermedie.

LA NUOVA AREA DI ESENZIONE

Per effetto della trasformazione in detrazioni dall'imposta delle precedenti deduzioni dal reddito, l'area di esenzione dall'Irpef (la vecchia "no tax area") è leggermente più ampia e risulta così determinata:

- **8.000** euro, per i lavoratori dipendenti (in precedenza era di 7.500 euro), se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno;
- **7.500** euro (era pari a 7.000 euro), per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex-coniugi;
- **7.750** euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno;
- **4.800** euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito espressamente indicati (in precedenza era di 4.500 euro, ovvero 3.000 euro).

Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

Dal 2007 il reddito imponibile cui far riferimento è costituito dal reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale.

Rimane applicabile, comunque, il principio secondo cui le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef.

IL REDDITO IMPONIBILE PER LE ADDIZIONALI IRPEF

reddito complessivo – oneri deducibili –rendita dell'abitazione principale e sue pertinenze

TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta dal 31 dicembre 2006 si applicano le nuove aliquote. Si fa riferimento alla data del 31 dicembre 2006 in quanto, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, il diritto a percepire il Tfr decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (quindi dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore delle nuove aliquote).

Al fine di evitare che il nuovo regime di tassazione determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote, con la riforma dell'Irpef è stata anche prevista la possibilità di determinare l'imposta dovuta, se più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006.

In sostanza, si tratta di un criterio analogo a quello precedentemente previsto, con riferimento al reddito complessivo fino al 2006, dalla vecchia "clausola di salvaguardia".

Se le somme sono erogate da un sostituto d'imposta, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata direttamente da questi.

L'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l'imposta, effettua nuovamente la verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria. In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più favorevole per il contribuente.

Per le somme erogate da chi non riveste la carica di sostituto d'imposta, per le quali è previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20 per cento, la verifica del trattamento più favorevole sarà effettuata, in sede di riliquidazione, unicamente dall'Agenzia delle Entrate.



2. LE NUOVE RIDUZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO

Una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall'imposta. I contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiscono dal 2007 di detrazioni diverse a seconda della persona fiscalmente a carico e dell'ammontare del reddito complessivo (vedi tabelle e modalità di calcolo riportate nei successivi capitoli).

Come si vedrà, gli importi delle detrazioni indicati dalla norma possono essere definiti "teorici" (detrazioni di base). Essi, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a **95.000** euro per le detrazioni dei figli e a **80.000** euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

Per le famiglie numerose, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal periodo d'imposta 2007, un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario.

Come opera il sostituto d'imposta

Poiché per il calcolo delle detrazioni si assume come parametro di riferimento il reddito complessivo del contribuente, le detrazioni d'imposta sono riconosciute dal sostituto d'imposta (datore di lavoro, committente o ente pensionistico) nella misura effettivamente spettante solo se il lavoratore dipendente o il collaboratore o il pensionato gli comunica tutti gli altri redditi posseduti (terreni, fabbricati, tranne l'abitazione principale, redditi diversi, ecc.).

In mancanza di tale comunicazione, il sostituto d'imposta considererà quale reddito complessivo, in via presuntiva, quello di lavoro dipendente che lo stesso corrisponde nel corso dell'anno.

ATTENZIONE

Il lavoratore può sempre chiedere al sostituto d'imposta di non applicare le detrazioni, qualora, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presuma di non averne diritto o di avere diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe riconosciuta dal sostituto. In tal modo evita di versare un'imposta elevata al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

PER QUALI PERSONE SPETTANO LE DETRAZIONI

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purché in possesso di redditi non superiori a 2.840,51 euro:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

I PRESUPPOSTI E LE PRINCIPALI REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI

Rispetto al precedente sistema, sono rimasti invariati i criteri per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento della detrazione.

Tra queste, ricordiamo le seguenti regole.

1. Il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
Ai fini del calcolo del citato reddito massimo occorre considerare anche la rendita dell'abitazione principale, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini della determinazione del limite per l'attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.
2. L'importo delle detrazioni va sempre rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico. Il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni del mese.
3. La detrazione per i figli è assegnata per intero al genitore che ha a carico anche il coniuge.
4. Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
5. Rimane la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

ATTENZIONE

Dal 2008, per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico, il lavoratore o collaboratore ha l'obbligo di presentare "annualmente" apposita richiesta al proprio datore di lavoro con la quale deve dichiarare di averne diritto, indicando il codice fiscale delle persone per le quali si richiedono.

In sostanza, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma occorre presentarla ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.



3. LA DETRAZIONE PER IL CONIUGE

La detrazione “base” per il coniuge a carico è stata stabilita in **800 euro**. L'ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito.

La detrazione d'imposta è pari ad un importo fisso (690 euro) solo quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

LO SCHEMA PER IL CALCOLO

Reddito complessivo
fino a 15.000 euro

$800 - [110 \times (\text{reddito complessivo} / 15.000)]$

Se il risultato del rapporto (reddito complessivo/15.000) è **uguale a 1** la detrazione spettante è pari a **690 euro**. Se **uguale a zero** la detrazione non spetta.

Reddito complessivo
compreso tra 15.001 e 40.000 euro

DETRAZIONE FISSA DI 690 EURO

Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta ulteriormente se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

Questi gli incrementi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro

Questi importi aggiuntivi spettano per l'intero importo, anche se il periodo in cui il coniuge è rimasto a carico è inferiore al periodo d'imposta.

Ad esempio, se il coniuge risulta a carico per 6 mesi, la detrazione spettante ad un contribuente con reddito complessivo di 30.000 euro è la seguente:

$(690:12) \times 6 = 345 + 20 = 365$

Reddito complessivo
compreso tra 40.001 e 80.000 euro

$$690 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$$

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

Se il risultato del rapporto è **uguale a zero** la detrazione **non spetta**. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

ESEMPI SUL CALCOLO DELLA DETRAZIONE

1

CONTRIBUENTE CON REDDITO COMPLESSIVO DI 7.500 EURO

Per determinare l'importo effettivamente spettante, occorre eseguire il seguente calcolo:

$$800 - [110 \times (7.500/15.000)] = 800 - (110 \times 0,5) = 800 - 55 = 745$$

2

CONTRIBUENTE CON REDDITO COMPLESSIVO DI 14.000 EURO

In questo caso, la detrazione effettiva sarà:

$$800 - [110 \times (14.000/15.000)] = 800 - (110 \times 0,9333) = 800 - 102,66 = 697,34$$

3

CONTRIBUENTE CON REDDITO COMPLESSIVO DI 20.000 EURO

Questa rappresenta un'ipotesi in cui non occorre effettuare alcun calcolo.
Spetta la detrazione fissa di **690 euro**.

4

CONTRIBUENTE CON REDDITO COMPLESSIVO DI 30.000 EURO

Come sopra, non è necessario effettuare calcoli.

Spetta la detrazione fissa di 690 euro alla quale va però aggiunto l'importo ulteriore di 20 euro (previsto per i redditi ricadenti nella fascia tra 29.201 e 34.700 euro), per un totale di **710 euro**.

5

CONTRIBUENTE CON UN REDDITO COMPLESSIVO DI 50.000 EURO

La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo:

$$690 \times [(80.000-50.000)/40.000] = 690 \times 0,75 = 517,50$$

6

CONTRIBUENTE CON REDDITO COMPLESSIVO DI 75.000 EURO

In questo caso, la detrazione effettiva sarà:

$$690 \times [(80.000-75.000)/40.000] = 690 \times 0,125 = 86,25$$

Da ricordare, infine, che la detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.



4. LA DETRAZIONE PER I FIGLI

La detrazione “base” per i figli a carico è stata stabilita in **800 euro** e in **900 euro** se il figlio ha un’età inferiore a tre anni.

Essa aumenta dei seguenti importi:

- **220 euro**, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
- **200 euro**, per tutti i figli, quando sono più di tre.

LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO

FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI		900 EURO
FIGLIO DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI		800 EURO
FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP	INFERIORE A 3 ANNI (900+220)	1.120 EURO
	SUPERIORE A 3 ANNI (800+220)	1.020 EURO
CON PIÙ DI TRE FIGLI A CARICO LA DETRAZIONE AUMENTA DI 200 EURO PER CIASCUN FIGLIO A PARTIRE DAL PRIMO		

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell’abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

LA FORMULA PER IL CALCOLO:

$$\text{detrazione "base"} \quad \times \quad \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

Il coefficiente che si ottiene dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,732874, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,7328). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Le maggiorazioni di 200 euro e di 15.000 euro si applicano per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla maggiorazione stessa.

COME VA DIVISA LA DETRAZIONE

Le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento. E' prevista, infatti, la divisione **al 50 per cento** della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapacienza del genitore con reddito più basso.

E' il caso di ricordare che l'incapacità si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

ATTENZIONE

Il nuovo criterio di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico vale esclusivamente a tale fine e non può essere considerato come principio di ripartizione tra i coniugi delle detrazioni e delle deduzioni per spese sostenute per i figli. Per queste, rimane valido il criterio in base al quale la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.

Alcune regole sulla detrazione per i figli

Come in passato, la detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo.

Quando l'altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

La detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Le detrazioni spettano anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

ESEMPI SUL CALCOLO DELLA DETRAZIONE

1	Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo.
	<p>La detrazione teorica totale è pari a 2.400 euro (800 per figlio) da ripartire al 50% tra i genitori (1.200 euro). Calcoliamo a quanto ammontano le detrazioni effettive.</p> <p>Per il primo coniuge, è pari a 912 euro, così calcolata: $1.200 \times [(125.000 - 30.000)/125.000] = 1.200 \times 0,76 = 912$</p> <p>Per il secondo coniuge, è invece pari a 960 euro, così calcolata: $1.200 \times [(125.000 - 25.000)/125.000] = 1.200 \times 0,8 = 960$</p>

I coniugi usufruiranno complessivamente di una detrazione di **1.872 euro** (912 + 960).

Se, nell'esempio precedente, anziché ripartire la detrazione al 50 per cento, si decidesse di attribuire la stessa al genitore con reddito più elevato, si avrebbe:

2	Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo. I coniugi decidono di assegnare la detrazione al genitore con reddito maggiore.
	<p>La detrazione teorica è pari a 2.400 euro (800 per figlio). Quella effettiva è così calcolata: $2.400 \times [(125.000 - 30.000)/125.000] = 2.400 \times 0,76 = 1.824$</p>

Come si può notare, rispetto all'esempio precedente la detrazione complessiva diminuisce. Pertanto, la scelta risulterebbe conveniente solo in caso di "incapienza" del coniuge con il reddito più basso.

3	Contribuente con due figli a carico al 100% (di cui uno minore di tre anni) e un reddito complessivo di 25.000 euro
	<p>La detrazione teorica totale è pari a 1.700 euro (800 per il primo figlio + 900 per il secondo). Calcoliamo a quanto ammonta la detrazione effettiva. $1.700 \times [(110.000 - 25.000)/110.000] = 1.700 \times 0,7727 = 1.313,59$</p>

4	Coniugi con quattro figli a carico (maggiori di tre anni) e un reddito complessivo di 40.000 euro il primo e 30.000 euro il secondo.
	<p>La detrazione teorica totale è pari a 4.000 euro (800 + 200 per figlio, essendo più di tre) da ripartire al 50% tra i genitori (2.000 euro). Calcoliamo a quanto ammontano le detrazioni effettive.</p> <p>Per il primo coniuge, è pari a 1.428 euro, così calcolata: $2.000 \times [(140.000 - 40.000)/140.000] = 2.000 \times 0,7142 = 1.428,40$</p> <p>Per il secondo coniuge, è invece pari a 1.571 euro, così calcolata: $2.000 \times [(140.000 - 30.000)/140.000] = 2.000 \times 0,7857 = 1.571,40$</p> <p>Come diremo più avanti, ai coniugi spetta anche un'ulteriore detrazione di 1.200 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2008 in favore delle famiglie numerose.</p>

LE NUOVE REGOLE PER I FIGLI DEGLI EX CONIUGI

Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapacienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

ATTENZIONE

Se esistono provvedimenti di affidamento, questa stessa disciplina delle detrazioni, prevista per i figli a carico di genitori separati, si applica anche nei confronti dei **genitori non coniugati**. In mancanza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

LA DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Dal periodo d'imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a **1.200 euro** e non va ragguagliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento.

Ai lavoratori dipendenti e assimilati viene concessa direttamente in busta paga, mentre tutti gli altri contribuenti che ne hanno diritto potranno richiederla nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione non dipende dal livello di reddito del beneficiario e va ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi inter-

corsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

La nuova norma precisa inoltre che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

Le modalità di attribuzione del credito sono state definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2008.

Detto provvedimento ha stabilito, in particolare, che il credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta;
- relativamente all'anno 2007, è attribuito in unica soluzione; quello spettante a partire dall'anno 2008 va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.



5. LA DETRAZIONE PER GLI ALTRI FAMILIARI

A CHI SPETTA E PER QUALI FAMILIARI

Dal punto di vista fiscale sono considerati altri familiari:

- genitori (anche adottivi);
- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle;
- discendenti dei figli.

Per poter considerare fiscalmente a carico le citate persone, è necessario che le medesime non possiedano redditi superiori a 2.840,51 euro e che convivano con il contribuente o ricevano da questi un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel reddito del familiare vanno inclusi, ai fini del calcolo del tetto massimo di 2.840,51 euro, anche la rendita dell'abitazione principale e relative pertinenze, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

La **detrazione base** per gli altri familiari a carico è pari a **750 euro**. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

LA FORMULA PER IL CALCOLO:

750

X

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869).

Se il risultato del rapporto è **uguale a zero** o **negativo** la detrazione **non spetta**. Si annulla, infatti quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

ESEMPI SUL CALCOLO DELLA DETRAZIONE

	Contribuente con un reddito complessivo di 20.000 euro
1	La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo: $750 \times [(80.000 - 20.000) / 80.000] = 750 \times 0,75 = 562,50$

	Contribuente con un reddito complessivo di 50.000 euro
2	La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo: $750 \times [(80.000 - 50.000) / 80.000] = 750 \times 0,375 = 281,25$

Da ricordare, infine, che la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.



6. LE NUOVE DETRAZIONI PER TIPO DI REDDITO

Il sistema di determinazione dell'Irpef in vigore fino al 31 dicembre 2006 garantiva la progressività dell'imposizione attraverso la cosiddetta "no tax area", cioè mediante una deduzione dal reddito complessivo che riduceva il reddito imponibile.

Nel nuovo meccanismo di calcolo dell'imposta la progressività dell'imposta è garantita, oltre che dalle nuove aliquote e dai nuovi scaglioni di reddito, anche da un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, e così via).

In pratica, queste detrazioni sostituiscono le deduzioni previste fino all'anno 2006 per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati dalle quali, però, si differenziano in quanto vanno sottratte dall'imposta lorda e non dal reddito complessivo del contribuente.

Il nuovo articolo 13 del Tuir elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito che confluisce nel reddito complessivo e indica le modalità di calcolo delle stesse.

Come per le detrazioni per i familiari a carico anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a **55.000 euro** di reddito.

Per il calcolo degli importi effettivi si assume come parametro di riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del reddito di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo) ma l'intero reddito complessivo.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni). Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, potrà ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni.

Maggiori agevolazioni sono state previste in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto.

ATTENZIONE

Dal 2008, per poter beneficiare delle detrazioni per "tipo di reddito", il lavoratore dipendente o collaboratore ha l'obbligo di presentare annualmente apposita richiesta al proprio datore di lavoro con la quale dichiarare di averne diritto. In sostanza, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma occorre presentarla ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.

Ma vediamo, anche attraverso qualche esempio, come calcolare le riduzioni effettivamente spettanti.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le detrazioni "base" (o teoriche) che i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d'imposta 2007 sono quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Reddito complessivo fino a 8.000 euro	1.840 euro
--	------------

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a **690 euro**.

Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a **1.380 euro**.

Reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro	$1338 + \left(502 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000} \right)$
Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro	$1338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

I risultati derivanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Inoltre, quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro	10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro	20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro	30 euro
oltre 26.000 e fino a 27.700 euro	40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro	25 euro

Dette maggiorazioni devono essere aggiunte alla detrazione effettivamente spettante ed essere considerate per intero senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno.

ESEMPI SUL CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

1	<p>Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, periodo di lavoro che copre l'intero anno e un reddito complessivo di 21.000 euro</p> <p>La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo: $1.338 \times [(55.000 - 21.000)/40.000] = 1.338 \times 0,85 = 1.137,30$</p>
2	<p>Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, periodo di lavoro pari a 200 giorni e un reddito complessivo nell'anno di 7.500 euro</p> <p>La detrazione effettiva è quella che risulta rapportando la detrazione complessiva prevista per coloro che hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro (1.840) al periodo di lavoro nell'anno (200): $1.840 : 365 \times 200 = 1.008,21$</p> <p>Se il periodo di lavoro fosse stato di 100 giorni, la detrazione sarebbe: $1.840 : 365 \times 100 = 504,11$</p> <p>Ma essendo tale importo inferiore alla detrazione minima di 690 euro, al contribuente spetterebbe comunque quest'ultimo importo.</p>
3	<p>Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, periodo di lavoro pari a 250 giorni e un reddito complessivo nell'anno di 7.000 euro</p> <p>Calcoliamo la detrazione rapportando l'importo di 1.840 euro ai giorni lavorati nell'anno: $1.840 : 365 \times 250 = 1.260,27$</p> <p>Poiché detto importo è inferiore 1.380 euro (detrazione minima spettante ai lavoratori con contratto a tempo determinato), al contribuente in questione sarà riconosciuta detta detrazione minima.</p>
4	<p>Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, periodo di lavoro che copre l'intero anno e un reddito complessivo di 14.000 euro</p> <p>La detrazione effettiva è di 1.409,69 euro, derivante dal seguente calcolo: $1.338 + [502 \times (15.000 - 14.000)/7.000]$ e, quindi, $1.338 + [502 \times 0,1428] = 1.338 + 71,69 = 1.409,69$</p>
5	<p>Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, periodo di lavoro che copre l'intero anno e un reddito complessivo di 27.000 euro</p> <p>La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo: $1.338 \times [(55.000 - 27.000)/40.000] = 1.338 \times 0,70 = 936,60$</p> <p>Poiché il reddito complessivo del contribuente è compreso nella fascia tra 26.000 e 27.700, la detrazione è incrementata di 40 euro. Pertanto, la detrazione totale spettante è pari a 976,60 (936,60 + 40).</p>

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
- somme percepite a titolo di borsa di studio;
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

ATTENZIONE

Le detrazioni previste quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, spettanti nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato, non devono essere rapportate al periodo di lavoro e non sono cumulabili tra loro.

PER I PENSIONATI

Le detrazioni per i redditi di pensione sono state suddivise in due categorie, a seconda che i titolari abbiano più o meno di 75 anni di età.

Le detrazioni "base" (o teoriche) che si possono fruire dal 2007 sono quelle indicate nelle due seguenti tabelle.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.500 euro	1.725 euro
oltre 7.500 e fino a 15.000 euro	1.255 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $470 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.500}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.255 x il risultato derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con **reddito fino a 7.500 euro** non può comunque essere inferiore a **690 euro**.

I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.750 euro	1.783 euro
oltre 7.750 e fino a 15.000 euro	1.297 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $486 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.250}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.297 x il risultato derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con **reddito fino a 7.750 euro** non può comunque essere inferiore a **713 euro**.

I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

ESEMPI SUL CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

1	Pensionato di 75 anni , periodo di pensione che copre l'intero anno e un reddito complessivo di 14.000 euro
	La detrazione effettiva è pari a 1.364,01 euro e si ottiene sommando a 1.297 euro (ammontare fisso) l'importo (67,01 euro) derivante dal seguente calcolo: $486 \times [(15.000 - 14.000)/7.250] = 486 \times 0,1379 = 67,01$

2	Pensionato di 80 anni , periodo di pensione che copre l'intero anno e un reddito complessivo di 18.000 euro
	La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo: $1.297 \times [(55.000 - 18.000)/40.000] = 1.297 \times 0,925 = 1.199,73$

3	Pensionato di 70 anni con periodo di pensione nell'anno pari a 200 giorni e un reddito complessivo di 7.000 euro
	La detrazione effettiva è quella che risulta rapportando la detrazione complessiva prevista per i possessori di un reddito complessivo fino a 7.500 euro (1.725) al periodo di pensione nell'anno (200): $1.725 : 365 \times 200 = 945,21$
	Se il periodo di pensione fosse stato di 120 giorni , la detrazione sarebbe: $1.725 : 365 \times 120 = 567,12$
	Ma essendo tale importo inferiore alla detrazione minima di 690 euro, al contribuente spetterebbe comunque quest'ultimo importo.

4	Pensionato di 74 anni , periodo di pensione che copre l'intero anno e un reddito complessivo di 13.000 euro
	La detrazione effettiva si ottiene sommando a 1.255 euro (ammontare fisso) l'importo di 125,30 euro derivante dal seguente calcolo: $470 \times [(15.000 - 13.000)/7.500] = 470 \times 0,2666 = 125,30$ L'importo spettante sarà dunque di 1.380,30 (1.255 + 125,30).
5	Pensionato di 69 anni , periodo di pensione che copre l'intero anno e un reddito complessivo di 40.000 euro
	La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo: $1.255 \times [(55.000 - 40.000)/40.000] = 1.255 \times 0,375 = 470,63$

ATTENZIONE

Le detrazioni spettanti nella misura di 690 euro per i pensionati di età inferiore a 75 anni e di 713 euro per i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni non devono essere rapportate al periodo di pensione e non sono cumulabili tra loro.

LA DETRAZIONE PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DAGLI EX CONIUGI

Una nuova detrazione Irpef, applicabile già dal periodo d'imposta 2007, è stata prevista in favore dei contribuenti che ricevono assegni periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili.

In particolare, in favore dei destinatari di tali somme, sono riconosciute le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate).

La nuova detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.

In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente.

PER I POSSESSORI DI ALTRI REDDITI

Le detrazioni "base" (o teoriche) previste dal 2007 a favore dei possessori di altri redditi sono quelle indicate nella seguente tabella:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 4.800 euro	1.104 euro
oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	1.104 x il risultato derivante dal rapporto:
	$\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

I redditi per i quali si può fruire di quest'ultima detrazione sono i seguenti:


- compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale;
- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- indennità per cariche elettive;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali;
- mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da imprese minori;
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

UN ESEMPIO SUL CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI

Contribuente che ha percepito nel 2007 redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente per complessivi **40.000 euro**.

La detrazione effettiva sarà pari a 329,88 euro, così calcolata:

$$1.104 \times [(55.000 - 40.000)/50.200] = 1.104 \times 0,2988 = 329,88$$



7. DAL REDDITO COMPLESSIVO ALL'IMPOSTA

Una volta determinate le detrazioni spettanti sia per i familiari a carico che per tipologia di reddito, abbiamo tutti gli elementi necessari per calcolare l'imposta dovuta. Infatti, l'imposta netta si ottiene diminuendo l'Irpef lorda di tutte le detrazioni.

UN ESEMPIO COMPLETO DI CALCOLO DELL'IRPEF

Consideriamo un contribuente con **moglie e due figli** (di età superiore a tre anni) **a carico** i cui redditi nell'anno 2007 sono così costituiti:

- redditi dei terreni per 200 euro (80 di reddito dominicale e 120 di reddito agrario);
- redditi dei fabbricati per 1.500 euro (di cui 1.000 euro per abitazione principale);
- reddito di lavoro dipendente di 30.000 euro (con periodo di lavoro che copre l'intero anno);
- altri redditi per 5.000 euro.

Supponiamo inoltre che nel periodo d'imposta considerato abbia sostenuto:

- spese deducibili dal reddito per 1.200 euro (ad esempio per un'erogazione liberale e contributi versati a forme pensionistiche complementari);
- oneri che danno diritto ad una detrazione (19%) dall'imposta per 1.500 euro (spese mediche e interessi passivi su mutuo ipotecario).

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE
1	redditi dominicali	80
2	redditi agrari	120
3	redditi dei fabbricati	1.500
4	redditi di lavoro dipendente e assimilati	30.000
5	altri redditi	5.000
reddito complessivo		36.700

Il reddito complessivo del contribuente del nostro esempio è pari a 36.700 euro. Diminuendo tale reddito della rendita rivalutata dell'abitazione principale (1.000 euro) e degli oneri deducibili (1.200 euro) otterremo il reddito su cui applicare le aliquote Irpef.

deduzione per abitazione principale	1.000
oneri deducibili	1.200
Reddito imponibile	34.500

Calcoliamo quindi l'imposta lorda sul reddito imponibile di 34.500 euro. Come visto nello schema per il calcolo dell'Irpef, per i redditi compresi nella fascia tra 28.001 e 55.000, l'imposta è pari a 6.960 euro + il 38% della parte di reddito eccedente 28.000 euro. Nel nostro caso la parte eccedente è pari a 6.500 euro (34.500-28.000). Pertanto, l'imposta lorda è di **9.430** euro (6.960 + 2.470).

IRPEF LORDA 6.960 + 2.470 (38% di 6.500) = **9.430 euro**

Passiamo ora alla determinazione delle **detrazioni per familiari a carico e per tipo di reddito** per il calcolo delle quali, si ricorda, il reddito complessivo va assunto al netto della rendita dell'abitazione principale.

A. FAMILIARI A CARICO

CONIUGE detrazione spettante 690 euro

Poiché il reddito complessivo (36.700 – 1.000 euro) è compreso nella fascia tra 15.001 e 40.000 euro, spetta la detrazione fissa di 690 euro senza ulteriori aumenti di detrazione.

FIGLI detrazione spettante 1.081 euro

La detrazione **teorica** è pari a **1.600** euro (800 per figlio). L'importo effettivo è quello che deriva dal seguente calcolo:

$$1.600 \times [(110.000 - 35.700)/110.000] = 1.600 \times 0,6754 = 1.080,64$$

B. DETRAZIONE PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Poiché il reddito complessivo è compreso nella fascia tra 15.001 e 55.000 euro, spetta la detrazione derivante dal seguente calcolo:

$$1.338 \times \frac{55.000 - 35.700}{40.000} = 1.338 \times 0,4825 = 645,59 \text{ euro}$$

Dopo aver calcolato le detrazioni, possiamo determinare l'Irpef netta. È sufficiente sottrarre dall'imposta lorda tutte le detrazioni calcolate più il 19% degli oneri detraibili (pari a 285 euro):

IRPEF netta 9.430 – 690 – 1.081 – 646 – 285 = **6.728 euro**

Ovviamente, per verificare se e quanto bisogna versare per il periodo d'imposta, occorre considerare le ritenute d'acconto Irpef trattenute durante l'anno dal datore di lavoro e riportate sul modello Cud.

RIASSUMIAMO IL CALCOLO NEL SEGUENTE SCHEMA:

CALCOLO IRPEF PER IL 2007	
Reddito complessivo	36.700
Deduzione per oneri	1.200
Deduzione per abitazione principale	1.000
Reddito imponibile (reddito complessivo - le deduzioni)	34.500
Imposta lorda (fascia da 28.001 a 55.000 euro)	9.430
Detrazioni di lavoro dipendente (fascia da 15.001 a 55.000 euro)	646
Detrazioni per familiari a carico (coniuge 690 + figli 1.081)	1.771
Detrazioni per oneri (19% di 1.500)	285
Imposta netta (imposta lorda - le detrazioni)	6.728



8. PER SAPERNE DI PIÙ

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1 commi da 6 a 11)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2008

Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 gennaio 2008

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 5 marzo 2008

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 4 aprile 2008

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi

I provvedimenti sopra elencati, consultabili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), rappresentano i riferimenti più importanti per chi volesse approfondire gli aspetti inerenti la riforma dell'Irpef.

L'AGENZIA INFORMA

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari

Ufficio Pubblicazioni fiscali

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Aldo Polito

Condirettore Margherita Calabrò

Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni fiscali

Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it